

***COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI***

***Piazza IV Novembre, 11 – VILLANOVA D'ASTI (AT)***

***RELAZIONE TECNICA***

***INERENTE***

***LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL***

***TERRITORIO COMUNALE***

***AI SENSI DELLA LEGGE 447/95***

**Torino, 22 settembre 2004**

Alla stesura di questo documento hanno collaborato:

Dr Ing. Marco Vigone

Dr Ing. Francesco Furnari

p.i. Fabio Tomasin

Elenco allegati:

TAVOLA 1	Quadro complessivo – Planimetria generale
TAVOLA 2	Planimetria zona Nord
TAVOLA 3	Planimetria zona Sud
TAVOLA 4 - Rev. 2	Aree di influenza infrastrutture dei trasporti
TAVOLA 5 - Rev. 2	Quadro complessivo con sovrapposizione fasce di influenza infrastrutture dei trasporti

## 1. Premessa

Il Comune di Villanova d'Asti ha conferito incarico alla I.E.C. S.r.l. di Torino di realizzare la classificazione acustica del territorio comunale in ottemperanza alle Leggi ed ai Decreti vigenti sul territorio nazionale.

### 1.1 Riferimenti normativi

Il D.P.C.M. del 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" stabilisce, all'Art. 2, comma 1, che, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni devono adottare la classificazione in zone (sei classi acustiche) riportata nella Tabella 1 dello stesso Decreto, nonché nella presente relazione (cfr. par.2, pag. 5).

Per ciascuna classe indicata in Tabella 1, vengono assegnati in Tabella 2 i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente ponderato A (Leq(A)) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento, distinti per il tempo di riferimento diurno e notturno.

La Legge 26 ottobre 1995 n° 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ribadisce all'Art. 6, comma 1, lettera a), che la classificazione del territorio comunale è competenza dei Comuni secondo i criteri previsti all'Art. 4, comma 1, lettera a), ovvero che: *le Regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (cioè entro il 30 dicembre 1996), definiscono con Legge i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ...(omissis)... procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità ...*

La Regione Piemonte ha dato attuazione all'Art. 4 sopra menzionato con l'emanazione della Legge regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Successivamente, con la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n° 85-3802, la Regione Piemonte ha approvato le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale.

In seguito alla Legge 447/95, sono stati emanati dai Ministeri competenti numerosi Decreti di attuazione.

Per comodità di riferimento, si riporta di seguito un elenco dei provvedimenti legislativi che hanno pertinenza con le problematiche della zonizzazione acustica.

- D.P.C.M. del 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” (G.U. n° 57 del 8-3-91);
- Legge 26 ottobre 1995 n°447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (G.U. n° 254 del 30-10-95);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” (G.U. n° 52 del 4-3-97);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” (G.U. n° 267 del 15-11-97);
- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. n° 280 del 1-12-97);
- D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (G.U. n° 297 del 5-12-97);
- D.P.R. del 11 dicembre 1997 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” (G.U. n° 20 del 26-1-98);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico” (G.U. n° 76 del 1-4-98);
- D.P.R. del 18 novembre 1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’Art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” (G.U. n° 2 del 4-1-99);
- D.P.R. del 11 dicembre 1997 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” (G.U. n° 20 del 26-1-98);
- D.P.R. del 3 aprile 2001 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n° 447” (G.U. n° 172 del 26-7-01);
- Legge della Regione Piemonte 20 ottobre 2000 n° 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico” (G.U. 3° serie speciale n° 10 del 17/-3/01);
- D.G.R. della Regione Piemonte 6 agosto 2001, n° 85-3802 “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”.
- D.P.R. del 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447”. (G.U. n° 127 del 1-6-2004).

## 2. Obiettivi e definizioni

La classificazione acustica del territorio comunale (o zonizzazione acustica) è lo strumento che consente interventi di prevenzione e risanamento dell'inquinamento acustico.

Tale principio viene sancito nell'Art. 1 della Legge regionale 20 ottobre 2000 n° 52 sopra citata che afferma:

*“Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche...omissis”.*

La zonizzazione viene redatta tenendo conto delle situazioni presenti ed in funzione degli sviluppi futuri, al fine di permettere il risanamento nelle zone in cui si riscontra un livello di rumorosità che potrebbe comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione ed al contempo prevenire il deterioramento di aree attualmente non inquinate dal punto di vista acustico.

Allo stesso tempo la zonizzazione acustica risulta molto importante per tutti i soggetti titolari di imprese od esercizi pubblici e privati alle quali corrispondono sorgenti fisse di rumore presenti sul territorio comunale. In seguito alla classificazione del territorio, potranno conoscere i valori massimi di emissione da rispettare e, nel caso fosse necessario, progettare e realizzare interventi di bonifica volti a consentire il rispetto dei limiti imposti.

Poiché la classificazione del territorio comunale ne disciplina l'uso e ne vincola le modalità di sviluppo, essa risulta a tutti gli effetti un atto di governo del territorio.

La Legge prescrive, pertanto, che vi sia un coordinamento della zonizzazione con gli altri strumenti urbanistici adottati dai Comuni e con gli altri piani regolamentati da normative ambientali, quali il P.E.N, il P.U.T. ecc.

Di conseguenza risultano importanti le definizioni relative alla classificazione in zone. Come già indicato, valgono le definizioni riportate nel D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e riprese dal più recente D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, Tabella A, riportate qui di seguito.

**Tabella A: classificazione del territorio comunale**

<p style="text-align: center;"><b>CLASSE I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aree particolarmente protette</b></p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CLASSE II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aree destinate ad un uso prevalentemente residenziale</b></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CLASSE III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aree di tipo misto</b></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CLASSE IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aree di intensa attività umana</b></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CLASSE V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aree prevalentemente industriali</b></p> <p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CLASSE VI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aree esclusivamente industriali</b></p> <p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” sono, inoltre, indicati limite di emissione, immissione e di qualità cui attenersi, riportati nelle tabelle seguenti.

**Tabella B****Valori limite di emissione – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

**Tabella C****Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

**Tabella D****Valori di qualità – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto concerne, invece, la predisposizione degli elaborati su carta, quali le mappe di rumore relativamente alla suddivisione in classi, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle linee guida per la classificazione acustica del territorio di cui alla già citata D.G.R. 6 agosto 2001 n° 85-3802.

### **3. Metodologia applicata**

Per la pratica esecuzione delle attività connesse all'elaborazione del piano di zonizzazione acustica è stata seguita la metodologia operativa prevista nelle linee guida deliberate dalla Regione Piemonte il 06/08/2001 e pubblicate sul BUR del 14/08/2001 le cui fasi operative sono qui di seguito riportate:

#### **Fase 0:** Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici

In questa fase il Comune ha messo a disposizione:

- Il P.R.G.C. esistente su supporto informatico, sul quale sono riportati i confini comunali
- Informazioni riguardanti le varianti al P.R.G.C.
- Le norme di attuazione delle aree urbanistiche, variante 1.94, edizione novembre 1998.

#### **Fase 1:** Analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., e determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche.

In questa fase si è proceduto all'elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale.



**Fase 2:** Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica.

In questa fase è stata effettuata un'analisi approfondita, integrata da sopralluoghi specifici, di tutte quelle aree di dubbia assegnazione.

**Fase 3:** Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

In questa fase delle attività è stata effettuata l'omogeneizzazione di aree contigue del territorio, al fine di evitare eccessive frammentazioni nel piano di zonizzazione e di individuare, all'interno del territorio stesso, zone di estensione rilevante caratterizzate da esigenze acustiche omogenee.

**Fase 4:** Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

L'inserimento delle fasce cuscinetto ha lo scopo di evitare, per quanto possibile, la contiguità fra aree aventi classi acustiche che differiscono di più di 5 dB(A).

Tali fasce sono state inserite, attorno alle aree cimiteriali di Classe I e attorno alle aree industriali di Classe VI e V; per quanto riguarda le scuole e la casa di riposo si rimanda a quanto riportato al paragrafo 4.2 Punti critici.

La definizione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture, cioè quelle relative a strade e ferrovie, è avvenuta in quest'ultima fase delle attività in quanto il processo di zonizzazione non deve tenerne conto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto riguarda le strade, in assenza di uno specifico decreto si sono volute suggerire delle fasce di rispetto anticipando il decreto stesso per agevolare, comunque, la futura gestione del territorio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per l'espletamento delle attività sopra descritte sono stati effettuati sopralluoghi ripetuti su tutto il territorio comunale e si sono avuti incontri con il Sindaco, gli Assessori, il Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Villanova d'Asti e con i professionisti incaricati della redazione del nuovo P.R.G.C.

### **3.1 Breve descrizione del territorio comunale**

Il Comune di Villanova d'Asti è localizzato ad ovest di Asti, nella Provincia omonima, e confina a nord con il Comune di Buttigliera d'Asti, ad est con i Comuni di Montafia e di San Paolo Solbrito, a sud con i Comuni di Dusino San Michele, Valfenera ed Isolabella e ad ovest con i Comuni di Poirino e Riva presso Chieri.

Il territorio comunale è interessato da ovest ad est dall'Autostrada A21 Torino-Piacenza; più a nord lungo la stessa direttrice si dispone la linea ferroviaria Torino-Genova. Da nord-ovest a sud est si dispone la ex S.S. N.10, mentre dal centro dell'abitato verso sud-ovest si dispone la diramazione della ex S.S. N. 29 Poirino-Villanova.

A nord-ovest del concentrico, in corrispondenza dell'intersezione della A21 con la ex S.S. 10 e dei relativi svicoli, e ad ovest lungo la ex S.S. 29 su entrambi i lati, sono dislocati la maggior parte degli insediamenti produttivi industriali e artigianali del Comune.

Il territorio esterno al centro abitato ha connotazione industriale e rurale, nel cui contesto sono inserite le frazioni più importanti di Savi, Stazione, Brassicarda, Terrazze, Gianassi, Bianchi, Valdichiesa, Valminier, Corvegla.

## **4. Criteri per la classificazione del territorio**

La posizione geografica del Comune di Villanova d'Asti condiziona molte scelte relative alla zonizzazione acustica.

Una corretta classificazione non può prescindere sia dalle indicazioni contenute sia nel P.R.G.C. che nelle apposite linee guida regionali, sia dallo stato di fatto relativo agli attuali insediamenti industriali (classi VI e V), commerciali, artigianali, abitativi, nonché dalla presenza di aree protette (da inserire in classe I).

Importanti elementi di cui tener conto sono la presenza del passante ferroviario Torino-Genova, le ex Strade Statali N. 10 e N. 29 del Colle di Cadibona, l'autostrada A 21 Torino-Piacenza, la Strada Provinciale che unisce Villanova a Buttigliera d'Asti, tutte infrastrutture viarie strettamente correlate alle attività umane nel territorio.

In definitiva si è cercato di attuare il migliore compromesso ammissibile fra le diverse esigenze riscontrate.

## 4.1 Criteri generali

La classificazione in zone deve essere adottata dal Comune come parte integrante e qualificante del piano regolatore, evitando di far confinare zone i cui limiti assoluti differiscano di più di 5dB(A), ovvero evitare il contatto di zone con differenza di classe superiore ad una.

Occorre evitare, per quanto possibile, di creare micro-suddivisioni di aree, per non ottenere una suddivisione troppo frammentata, ma individuare, invece, aree omogenee o ambiti funzionali significativi, tenendo conto anche delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio.

Devono essere individuate aree da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto, prevedendo opportune fasce orarie per lo svolgimento delle stesse.

Da un punto di vista metodologico, si è iniziato ad individuare le zone caratterizzate dall'appartenenza alle classi I, V e VI, in quanto più facilmente identificabili in base all'analisi del P.R.G.C. e alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio. Si è poi passato all'assegnazione delle classi II, III e IV, di individuazione più complessa a causa dell'assenza di demarcazioni nette tra aree di differente destinazione d'uso, tenendo infine conto delle infrastrutture dei trasporti e delle relative aree di pertinenza.

A proposito delle infrastrutture dei trasporti, va ricordato che esse dovrebbero essere oggetto di specifici Regolamenti di disciplina, come già precedentemente riportato, previsti dall'Art. 11 della Legge n° 447/95, al momento non ancora tutti emanati. Allo stato attuale, i regolamenti prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari), dette "fasce di pertinenza", di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura.

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori sono differenziati, oltretutto secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno, e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Occorre notare che, in virtù di quanto affermato dall' Art. 3 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", **le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio**: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri generali, venendo a costituire in pratica delle "**fasce di esenzione**" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si

riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Per quanto riguarda l'estensione delle fasce di pertinenza del passante ferroviario Torino -Genova deve essere applicato il D.P.R. n 459 del 18/11/1998 (vedi Riferimenti normativi par. 1.1).

Questo decreto stabilisce all'art. 5 per infrastrutture già esistenti e quelle di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiori a 200 km/h, i seguenti livelli sonori per i ricettori situati all'interno delle fasce di territorio definite nello stesso decreto.

<b>Periodo</b>	<b>Diurno</b>	<b>Notturmo</b>
Fascia A	70	60
Fascia B	65	55

La fascia A ha larghezza di 100 m a partire dalla mezzera dei binari esterni per ciascun lato.

La fascia B ha larghezza 150 m a partire dal limite della fascia A.

Non è applicabile, come del resto per le infrastrutture stradali, il limite differenziale.

Per quanto riguarda le fasce di pertinenza delle strade, deve essere applicato il D.P.R. n 142 del 30/03/2004 (vedi Riferimenti normativi par. 1.1).

Anche in questo caso per le autostrade e per le strade extraurbane principali sono previste due fasce A e B aventi le stesse larghezze e gli stessi livelli diurni e notturni previsti per le infrastrutture ferroviarie.

In base alle definizioni riportate sul decreto citato, all'autostrada A21 Torino-Piacenza, alla ex S.S. 10 Padana Inferiore, alla ex S.S. 29 del Colle di Cadibona, caratterizzate da elevato flusso veicolare anche di tipo pesante, sono state attribuite le fasce di pertinenza A e B sopra descritte. Lo stesso è stato fatto per il nuovo collegamento tra la S.P.2 Murisengo-Villanova, la ex S.S.10 e lo svincolo per la A21. Tale infrastruttura è in corso di realizzazione per alleggerire l'intenso traffico di veicoli pesanti che attraversando Villanova per Strada Zabert e la S.P. da Villanova a Buttigliera d'Asti, raggiunge l'area industriale dove è ubicata la Soc. Villanova S.p.A., grossa ditta di spedizioni.

Per tutte le altre strade, comunali e provinciali non sono state previste fasce di pertinenza.

Come già ricordato, si vuole sottolineare che queste fasce non costituiscono elementi della zonizzazione acustica del territorio, ma si sovrappongono a quest'ultima e costituiscono delle fasce di esenzione e di programmazione territoriale solo per la rumorosità prodotta dal traffico stradale. Se eventuali misurazioni strumentali dovessero evidenziare superamenti rispetto ai valori indicati, dovrà essere cura dell'Ente gestore dell'infrastruttura stradale provvedere all'elaborazione di piani di risanamento.

#### **4.1.1 Aree industriali**

Nel territorio comunale esistono due macroaree a carattere prettamente industriale: la prima, disposta attorno all'intersezione della ex S.S. N. 10 con l'autostrada A 21, contiene importanti aziende come la Dierre, la Fornace Ballatore e la Hans Gröe; la seconda, delimitata ad est dalla ex S.S. N. 10, contiene aziende come la Z.F., la Elastogram, la Util Industries e la RFT-SKF, situate lungo la diramazione della ex S.S. 29 per Poirino. Ad entrambe queste macroaree è stata assegnata la classe VI; alle aree immediatamente a contatto, destinate a servizi per l'industria o occupate da aziende minori, è stata assegnata la classe V.

Ancora la classe V è stata assegnata alle aree occupate dalla Villanova S.p.A. grossa azienda di spedizioni, posta lungo il passante ferroviario e a nord di esso, alla Cortubi, lungo la S.P. Villanova-Buttigliera, alle due aree industriali della Proto Pan e della Simer, a sud-est lungo la ex S.S. 10, e ad un'area a forma triangolare, sulla stessa strada, al confine con il Comune di Dusino San Michele.

#### **4.1.2 Aree di intensa attività umana**

Le aree individuate, alle quali è stata assegnata la classe IV sono le seguenti:

- area della Stazione ferroviaria e dei relativi magazzini di deposito;
- area del Supermercato Algest, lungo la ex S.S. 10;
- aree di due distributori di carburante con autolavaggio, di cui uno sulla ex S.S. 10 e l'altro sulla S.P. Villanova-Buttigliera nella Fraz. Stazione;
- alcune aree a carattere artigianale, sparse nel territorio fuori dal concentrico;

- area di un impianto di depurazione acqua lungo la strada comunale da Cellarengo a Villanova.

#### **4.1.3 Aree protette**

Nel territorio comunale sono state individuate le seguenti aree particolarmente protette:

- Scuola Media Statale – Strada Zabert, 14
- Scuola Elementare capoluogo – Via Adolfo Villa
- Asilo infantile Pittaluga – Via Vittorio Veneto
- Asilo nido comunale – Via G.V. Navone
- Casa di riposo S. Giovanni Battista – Via Giovanni Canta
- Scuola Elementare e Materna – Stazione – Via alle Scuole
- Area del cimitero del capoluogo
- Area del cimitero della Frazione Savi

Le aree suddette sono state poste in classe I; poiché esse sono circondate da zone in classe III, è stata prevista, dove possibile, una fascia cuscinetto intermedia di classe II.

#### **4.1.4 Aree agricole**

Le aree agricole sono state poste tutte in classe III in accordo con le linee guida, in quanto è previsto l'impiego di macchine agricole e lo svolgimento normale di tutte le attività di allevamento, compresa quella (come sollecitato dall'Amministrazione Comunale) della "bionda piemontese" (ecotipo avicunicolo di Villanova d'Asti e Crivelle). Le aree agricole e boschive ad est della Strada Comunale dei Savi e della Valle dei Savi sono state poste in classe II, in risposta ad una esigenza di maggior tutela ambientale espressa dall'Amministrazione comunale, peraltro già riportata all'art. 34 bis delle norme attuative del P.R.G.C.. In tale macroarea fanno eccezione soltanto due isole di classe III in cui svolgono la loro attività due aziende a carattere agricolo-zootecnico.

#### 4.1.5 Centro abitato

Il centro storico, è stato posto in classe III in quanto area di tipo misto in cui oltre alle abitazioni sono presenti negozi, bar, attività commerciali, attività artigianali non rumorose, cinema, locali di ritrovo.

Come risulta dall'esame delle norme attuative del P.R.G.C., nei centri storici e vecchi nuclei del capoluogo e delle frazioni sono consentite sia destinazioni residenziali e turistico-ricettive che commerciali (bar ristoranti, negozi, ecc), sia destinazioni a servizi di interesse pubblico e privato (uffici, banche, assicurazioni, ecc.), ad attività di svago (cinema, locali di ritrovo), nonché ad attività artigianali di servizio non nocive e non moleste.

Le zone adibite a servizi pubblici, parcheggi e quelle destinate allo sport sono anch'esse state poste in classe III.

#### 4.1.6 Aree destinate a manifestazioni pubbliche temporanee

Le aree, segnalate dall'Amministrazione, destinate allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo sono qui di seguito riportate:

<b>Area</b>	<b>Ubicazione</b>
1	Piazza del Mercato
2	Piazza Supponito
3	Via Oddone Blandino
4	Via Roma
5	Via Dante Alighieri
6	Via Giovanni Fogliato
6	Via Vittorio Veneto
7	Piazza IV Novembre
8	Strada per Asti – tratto fra Piazza Vittorio Emanuele e l'incrocio semaforico
9	Borgo Stazione – Le due piazze nuove
10	Fraz. Savi – Piazzali antistanti la Parrocchia

Viene comunque fatta salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione Comunale, di autorizzare di volta in volta lo svolgimento, in aree rurali non comprese nell'elenco sopra riportato, di manifestazioni tradizionali a carattere popolare.

Gli orari delle manifestazioni verranno stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei permessi che verranno rilasciati.

## 4.2 Punti critici

Nel processo di classificazione acustica, sono state individuate zone alle quali dedicare particolare attenzione, in virtù dello stato di fatto e della futura evoluzione, che potrebbe assumere connotazione di criticità.

- Capoluogo - Considerando l'area di classe I costituita dalla Scuola Media Statale in Strada Zabert 14, è stato possibile l'inserimento di una fascia cuscinetto di classe II soltanto a nord e ad ovest della sua area di pertinenza; lungo tutti gli altri confini l'inserimento non è stato possibile in quanto il territorio adiacente è completamente urbanizzato. Per la stessa ragione, del resto prevista dalle linee guida della Regione Piemonte, tutte le altre scuole e la casa di ricovero sono prive di fasce cuscinetto.
- Frazione Stazione - Scuola Elementare e Materna. Per un'altra ragione, anch'essa prevista nelle linee guida, invece non è stata inserita alcuna fascia cuscinetto attorno all'area di pertinenza della scuola: l'inserimento della fascia avrebbe infatti interessato più del 50% dell'area adiacente in cui avrebbe dovuto essere inclusa.

## 5. Procedure per l'adozione della classificazione

La procedura per l'atto deliberativo di zonizzazione da parte del Comune avviene secondo i dettami dell'Art. 7 della Legge regionale 20 ottobre n° 52 già citata.

Il Comune, pertanto, previa prima approvazione da parte del Consiglio Comunale, dovrà inviare alla Provincia e ai Comuni limitrofi Buttigliera d'Asti, Montafia, San Paolo Solbrito, Dusino San Michele, Valfenera, Isolabella, Poirino e Riva presso Chieri, l'elaborato contenente



la proposta di zonizzazione acustica e contemporaneamente ne dà avviso al pubblico mediante affissione all'albo pretorio e mediante pubblicazione sul BUR della proposta di zonizzazione.

Per un periodo pari a 60 giorni, chiunque ne abbia interesse (enti pubblici, associazioni varie o privati cittadini) può esaminare l'elaborato, reso disponibile presso un ufficio comunale e presentare proposte ed osservazioni.

Entro 120 giorni dall'avvio della procedura la Provincia e i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.


Trascorso tale termine ultimo il Consiglio Comunale, in sede di approvazione definitiva della proposta, adotta la classificazione acustica tenendo conto delle osservazioni e proposte ricevute dal pubblico dalla Provincia e dai Comuni limitrofi, oppure motivando il mancato recepimento.

Una volta divenuta esecutiva la delibera comunale di approvazione ed adozione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, Il Comune ne invierà copia completa di tutti gli elaborati, ai competenti Settori ed Assessorati della Regione Piemonte, alla Provincia e all'ARPA, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante pubblicazione sul BUR e con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.

Qualora si rendessero necessarie, a seguito della zonizzazione acustica, modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali, l'Amministrazione dovrà procedere a varianti degli strumenti pianificatori generali, rispettando ovviamente la legislazione vigente in materia, in accordo con quanto previsto dall'Art. 6 della Legge 447/95.

Il Tecnico Competente

Dr Ing. Francesco Furnari



Il Tecnico Competente e Responsabile

Dr Ing. Marco Vigone

